

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
598/2016/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ARXEL ENERGIA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 13368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con nota del 15 luglio 2016 (prot. Autorità 20636 del 19/07/2016), Arxel Energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), relativo all'impianto fotovoltaico sito nel comune di *omissis* e connesso alla rete di distribuzione elettrica in corrispondenza del POD *omissis*. Oggetto di contestazione è, in particolare, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi al predetto impianto fotovoltaico;
2. con nota del 3 agosto 2016 (prot. Autorità 22284), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota dell'11 agosto 2016 (prot. Autorità 23238 del 17/08/2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 25 agosto 2016 (prot. Autorità 23942 del 30/08/2016), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
5. con nota del 6 settembre 2016 (prot. Autorità 24475), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni rilevanti ai fini della definizione della controversia;
6. con nota del 20 settembre 2016 (prot. Autorità 26284 del 21/09/2016), il gestore ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità con la suddetta nota del 6 settembre 2016;
7. con nota del 12 ottobre 2016, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del TIT 2008-2011:
 - (comma 4) *“Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.5”;*
 - (comma 5) *“Le condizioni di cui al precedente comma 16.4 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi Allegato A 28 alla rete di trasmissione nazionale, Terna trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate”;*
9. l'articolo 19, comma 1, del TIT 2012-2015, prevede che *“con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di*

generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 19.2"; il medesimo articolo 19 del TIT, al comma 2, precisa altresì che "le condizioni di cui al precedente comma 19.1 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate";

10. l'articolo 4, comma 1, della deliberazione 348/07 prevede che:

- (comma 1) *"la certificazione di cui al comma 16.5 del Testo integrato (TIT 2008-2011 ndr), necessaria ai fini dell'applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 giugno 2008"*.
- (comma 2) *"Fino al termine di cui al precedente comma 4.1 il distributore applica, salvo conguaglio, le condizioni di cui al comma 16.4 a fronte di richiesta scritta da parte del soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione"*;
- (comma 3) *"Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4.1 comporta la rifatturazione, per l'intero periodo 1 gennaio – 30 giugno 2008, secondo le condizioni tariffarie previste per i clienti finali"*;

11. l'Autorità ha chiarito, con una apposita FAQ, pubblicata sul proprio sito internet (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-faq_tit.htm#corrispettivi), che, per gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dall'articolo 16, comma 4, del TIT 2008-2011 trovano applicazione entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributtrice. Con ulteriore FAQ, l'Autorità ha, inoltre, chiarito che i produttori che fanno richiesta scritta al distributore per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria oltre la data del 30 giugno 2008, hanno comunque diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta e che la documentazione attestante il diritto all'agevolazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del TIT 2008-2011 dovrà essere fornita dal produttore all'impresa distributtrice contestualmente all'atto della richiesta dell'agevolazione medesima.

QUADRO FATTUALE:

12. Nel mese di febbraio 2011, entrava in esercizio l'impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, sito nel comune di *omissis* e connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza del POD *omissis*;

13. in data 26 maggio 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del predetto impianto fotovoltaico. Contestualmente alla richiesta di esenzione, il reclamante trasmetteva al gestore la certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
14. con nota dell'11 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante l'applicazione, a decorrere dall'1 luglio 2015, delle condizioni tariffarie previste dall'articolo 16 del TIT 2008-2011 e dall'articolo 19 del TIT 2012-2015;
15. con note, rispettivamente, del 4 febbraio 2016 e del 15 marzo 2016, il reclamante chiedeva al gestore l'applicazione del trattamento tariffario agevolato a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonché il rimborso degli oneri di trasporto versati nel periodo 2011 (febbraio) – 2015 (giugno);
16. con note del 17 febbraio 2016 e del 29 giugno 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver correttamente applicato le condizioni tariffarie agevolate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della certificazione asseverata da perizia indipendente;
17. in data 20 giugno 2016, il reclamante inviava al gestore una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare:
 - il riconoscimento del trattamento tariffario agevolato dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico sito nel comune di *omissis*;
 - il rimborso di euro 4.282,96, per gli oneri di trasporto versati, da febbraio 2011, per i prelievi di energia destinati ai servizi ausiliari di generazione relativi al proprio impianto fotovoltaico;
18. con nota del 15 luglio 2016, il reclamante presentava reclamo all'Autorità chiedendo il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria a far data, non dall'1 luglio 2015, bensì dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico (febbraio 2011) e il conseguente rimborso della somma di euro 4.282,96.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante afferma che l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto deve essere applicata a partire, non dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il gestore medesimo ha avuto la disponibilità della certificazione asseverata (maggio 2015), bensì dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione (febbraio 2011);
20. a tal proposito, il reclamante chiede il riconoscimento del proprio diritto ad essere rimborsato di quanto già versato in relazione al periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di applicazione, da parte del gestore, delle agevolazioni conseguenti all'invio della certificazione asseverata da perizie indipendenti;
21. inoltre il reclamante afferma che la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Autorità "*regolamenta al più (senza poter assurgere una faq al ruolo di norma del nostro*

sistema legislativo) il caso dell'applicazione dell'esenzione de quo per il futuro, ma non entra assolutamente nel merito dei rimborsi spettanti di diritto”;

22. infine, il reclamante precisa che la normativa non prevede un termine entro il quale far pervenire la certificazione asseverata, pena la decadenza del diritto all'esonero dei corrispettivi di cui all'articolo 19, comma 1, del TIT 2012-2015 e che, *“essendo l'obbligo del Gestore del sistema di trasmissione (...) di comunicare mensilmente alle Imprese distributrici, e da queste al cliente finale, il dato di potenza prelevata da cui evincere il mancato superamento della soglia del 10% della potenza dichiarata, è evidente che il Cliente possa attivarsi anche successivamente al ricevimento delle bollette, senza perdere il diritto all'esenzione degli oneri dovuti”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. Il gestore afferma di aver applicato la *“tariffa agevolata per i servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla disciplina regolatoria”*;
24. nello specifico, il gestore afferma di aver riconosciuto l'agevolazione tariffaria a partire dall'1 luglio 2015, ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità della certificazione asseverata da perizia indipendente trasmessa dal reclamante;
25. rileva, poi, il gestore che l'Autorità ha chiarito, con apposita FAQ pubblicata sul proprio sito internet che per gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dall'articolo 16, comma 4, del TIT 2008-2011 trovano applicazione entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributtrice e che *“come è noto, le FAQ dell'AEEGSI hanno carattere interpretativo e di chiarimento autentico delle norme regolatorie e quindi obbligano i gestori di rete alla loro integrale applicazione”*;
26. pertanto, il gestore afferma di non poter accogliere le richieste del reclamante volte ad ottenere l'applicazione della tariffa agevolata prevista per i servizi ausiliari di generazione per periodi antecedenti alla presentazione, in data 26 maggio 2015, della certificazione asseverata da perizie indipendenti.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

27. Oggetto della presente controversia è l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi a impianti di produzione di energia elettrica e, più in particolare, il momento a partire dal quale il gestore della rete di distributore deve riconoscere al produttore le agevolazioni tariffarie in questione. Al riguardo, sia l'articolo 16, commi 4 e 5, del TIT 2008-2011, che l'articolo 19, commi 1 e 2, del TIT 2012-2015, stabiliscono che i corrispettivi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione non sono dovuti nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione mediante

certificazione asseverata da perizia indipendente; nondimeno, tali norme non fissano le tempistiche entro le quali il distributore è tenuto ad applicare il trattamento tariffario agevolato. Tuttavia, come chiarito dall’Autorità nelle sopraccitate FAQ (cfr. il precedente punto 11), gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008 hanno diritto all’applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all’impresa distributrice.

28. Ebbene, il chiarimento in esame, seppur fornito con riferimento all’articolo 16, del TIT 2008-2011, è da ritenersi applicabile anche alla disciplina contenuta nell’articolo 19 del TIT 2012-2015, stante l’identità di contenuto letterale e di *ratio* della norma del TIT 2008-2011 (art. 16) e di quella contenuta, invece, nel TIT 2012-2015 (art. 19).
29. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, posto che nella fattispecie il reclamante ha trasmesso al gestore la certificazione asseverata in data 26 maggio 2015 e poiché – come chiarito – le condizioni tariffarie agevolate per i prelievi di energia elettrica destinanti ad alimentare i servizi ausiliari trovano applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all’impresa distributrice, il gestore ha, dunque, correttamente applicato l’esenzione dagli oneri di trasporto a decorrere dal mese di luglio 2015. Nulla, quindi, è dovuto dal gestore a titolo di rimborso degli oneri di trasporto versati dal reclamante nel periodo antecedente l’1 luglio 2015

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla società Arxel Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni